Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 222

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA   ROMA - Lunedì, 27 settembre 1954   SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 27 SETTEMBRE 1954:

LEGGE 23 agosto 1954, n. 866.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

LEGGE 23 agosto 1954, n. 867.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1954 al 30 giugno 1955.

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 222 DEL 27 SETTEMBRE 1954:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 36: **Nazionale « Cogne » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 agosto 1954. — **Banco di Sicilia - Sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate il 25 agosto 1954. — **« Bozzalla e Lesna », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1954. — **« Montecatini » Società generale per l'industria mineraria e chimica, anonima, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 agosto 1954. — **« Trafilati » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1954. — **« Laminati » Società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1954. — **Società elettrica Selt-Valdarno, per azioni, in Firenze:** Obbligazioni sorteggiate il 7 settembre 1954. — **Saccarifera Lombarda, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1954. — **C.G.E. - Compagnia generale di elettricità, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1954. — **Società romana di elettricità, per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1954. **S.E.T. - Società esercizi telefonici:** Errata-corrige. — **« La Centrale » Società per il finanziamento di imprese elettriche e telefoniche, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 settembre 1954. — **Società finanziamenti esteri « Sofines »:** Obbligazioni sorteggiate il 15 settembre 1954. — **Ceramiche Piccinelli S. p. A., in Varese:** Obbligazioni sorteggiate il 10 settembre 1954. — **Municipio di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 1° settembre 1954. — **Ceat gomma - S. p. A., in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 settembre 1954. — **« Stipel » Società telefonica interregionale piemontese e lombarda:** Errata-corrige. — **« Telve » Società telefonica delle Venezie, S. p. A.:** Errata-corrige. — **« Timo » Telefoni Italia Medio Orientale, S. p. A.:** Errata-corrige. — **S.I.P. - Società idroelettrica piemonte:** Avviso di rettifica.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 settembre 1954, n. 863.
Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le elezioni per la rinnovazione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta avranno luogo secondo le norme del decreto Presidenziale 8 gennaio 1949, n. 2, con le modificazioni seguenti:

a) art. 8, primo comma; alle parole: « non inferiore a sette e non superiore a ventotto » sono sostituite le parole: « non inferiore a dieci e non superiore a venticinque »;

b) art. 12, primo comma; alle parole: « per ventotto candidati » sono sostituite le parole: « per venticinque candidati ».

Le elezioni medesime non potranno essere indette per il periodo che va dal 15 novembre al 31 marzo.

Art. 2.

Per lo svolgimento delle elezioni di cui all'articolo precedente, i termini previsti dai seguenti articoli del testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, richiamato nel decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2, sono così modificati:

a) art. 12, primo comma; alle parole: « del quarantacinquesimo » sono sostituite le parole: « del trentesimo »;

b) art. 14, primo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni » sono sostituite le parole: « entro cinque giorni »;

c) art. 14, secondo periodo del primo comma; alle parole: « entro dieci giorni dalla scadenza » sono sostituite le parole: « entro tre giorni dalla scadenza »;

d) art. 14, n. 7; alle parole: « entro il ventesimo giorno » sono sostituite le parole: « entro il quindicesimo giorno »;

e) art. 18, sesto comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi »;

f) art. 18, ultimo comma; alle parole: « dal trentesimo giorno antecedente le elezioni » sono sostituite le parole: « dal quarantesimo giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi ».

Art. 3.

Le spese per lo svolgimento delle elezioni previste dall'art. 1 della presente legge sono a carico della Regione.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 3, primo e secondo comma, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1949, n. 2.

Art. 5.

Per le elezioni che si svolgeranno la prima volta dopo l'applicazione della presente legge — fermo il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 1 — i termini previsti dall'art. 18 dello Statuto della Valle decorreranno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. *E' fatto obbligo a* chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 864.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova ad acquistare un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rustico, per l'istallazione di un Centro di fecondazione artificiale per la lotta contro la sterilità delle bovine.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con il regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 5638 in data 21 dicembre 1953, con la quale la Camera di commercio, industria agricoltura di Genova ha stabilito di acquistare un appezzamento di terreno con annesso fabbricato rustico, per l'installazione di un Centro di fecondazione artificiale per la lotta contro la sterilità delle bovine;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Genova è autorizzata ad acquistare dalla marchesa Matilde Giustiniani fu Alessandro ved. Negrotto Cambiaso un appezzamento di terreno di complessivi mq. 4997, con annesso fabbricato rustico, sito in comune di Sestri Levante (località La Pila) alle condizioni previste nella deliberazione n. 5638 del 21 dicembre 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 38. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 865.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1169, modificato con regi decreti 26 ottobre 1940, n. 1904; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre 1942, n. 1120 e con decreti del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30 ottobre 1950, numero 1277; 31 ottobre 1950, n. 1311; 18 aprile 1951, n. 934; 30 luglio 1951, n. 1304; 27 ottobre 1951, n. 1680; 19 settembre 1952, n. 4551 e 25 agosto 1953, n. 1117;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli attuali articoli dal n. 252 al n. 254 relativi alla scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di perfezionamento in dermatologia e sifilografia

Art. 252. — La scuola ha la durata di due anni.

Il numero dei posti messi a concorso è limitato a otto per ogni anno accademico.

Le materie d'insegnamento sono:

1° anno:

1) Anatomia e fisiologia della pelle;
2) Patologia generale dermatologica e venereologica;
3) Sierologia, biochimica;
4) Batteriologia e micrologia;
5) Clinica delle malattie cutanee;
6) Clinica delle malattie veneree;
7) Terapia fisica.

2° anno:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle malattie veneree;
3) Terapia medicamentosa;
4) Terapia fisica;
5) Cosmetologia e chirurgia riparatrice;
6) Igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali.

Art. 253. — Gli esami di profitto sono dati in due gruppi e in due sessioni distinte, uno alla fine del primo e uno alla fine del secondo anno.

Gli esami di profitto del primo gruppo comprendono:

anatomia e fisiologia della pelle; patologia generale dermatologica e venereologica, sierologia, batteriologia e micrologia; oltre ad un colloquio su argomento di clinica dermosifilopatica e un esame clinico di un dermopaziente.

Gli esami di profitto del secondo gruppo comprendono:

clinica delle malattie cutanee; clinica delle malattie veneree; terapia fisica; terapia medicamentosa; co-

smetologia e chirurgia riparatrice; igiene della cute e profilassi delle malattie cutanee con particolare riguardo alle dermatosi professionali; un esame clinico di due pazienti di spettanza dermatologica e venereologica.

Art. 254. — L'esame di diploma consisterà nella esposizione e discussione di un argomento della disciplina su tema dato al candidato 24 ore prima della prova.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

MARTINO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1954
Atti del Governo, registro n. 86, *foglio n.* 39. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 luglio 1954.

Sostituzione del presidente del Comitato per l'esame dei verbali di distruzione, dichiarazioni sostitutive di essi e di altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, presso il Ministero dell'interno.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 3 gennaio 1949, col quale è stato costituito presso il Ministero dell'interno, a termini dell'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, il Comitato incaricato di esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e gli atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Vista la lettera in data 21 giugno 1954, n. 3445/9, con la quale il Presidente della Corte dei conti ha proposto che il consigliere dott. Giuseppe Villa venga nominato presidente del Comitato anzidetto, in sostituzione del dott. Giovanni Giuseppe Pardo, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Villa è chiamato a far parte — in qualità di presidente — del Comitato sopraspecificato, costituito presso il Ministero dell'interno, in sostituzione del dott. Giovanni Giuseppe Pardo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 luglio 1954

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro per l'interno
SCELBA

Il Ministro per il tesoro
GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1954
Registro n. 96 *Presidenza, foglio n.* 94. — SPAGNOLO

(4567)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1954.

Trasferimento del comune di Castelvetere in Valfortore dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di San Bartolomeo in Galdo a quella dei corrispondenti uffici di Benevento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, che autorizza il Ministro per le finanze a determinare con suo decreto le modifiche delle singole circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare la attuale circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di San Bartolomeo in Galdo al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Castelvetere in Valfortore un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore facilità di mezzi di comunicazione da tale Comune alla sede di Benevento;

Decreta:

Il comune di Castelvetere in Valfortore viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e dell'Ufficio del registro di San Bartolomeo in Galdo a quella dei corrispondenti uffici di Benevento.

Roma, addì 26 luglio 1954

Il Ministro TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1954
Registro n. 19 *Finanze, foglio n.* 347. — LESEN

(4485)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1954.

Costituzione di una Commissione di studio sulle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Ritenuta l'opportunità, nell'imminenza della definizione e della entrata in vigore delle nuove norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, di istituire una Commissione per lo studio delle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una Commissione di studio sulle condizioni di sicurezza del lavoro nelle aziende italiane.

Art. 2.

La Commissione sarà presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e sarà composta:

a) dal direttore generale dei Rapporti di lavoro, da tre ispettori del lavoro laureati in ingegneria, di grado non inferiore al 6°, dal capo dell'Ispettorato medico del lavoro e da un altro ispettore medico di grado non inferiore al 6°;

b) dal presidente e dal segretario generale dell'E.N.P.I.;

c) dal presidente e dal direttore generale dell'I.N.A.I.L.;

d) da tre rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro;

e) da tre persone particolarmente esperte nei problemi dell'igiene e della sicurezza del lavoro.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà di volta in volta, chiamare a partecipare ai lavori della Commissione, con voto consultivo, altre persone particolarmente esperte in relazione ai problemi in discussione.

Un ispettore del lavoro di grado non inferiore al 6° svolgerà le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 3.

La Commissione resterà in carica sino all'istituzione, prevista dall'art. 392 delle nuove norme generali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro

La Commissione riferirà sulle condizioni in cui si svolge il lavoro, sotto l'aspetto della tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori, nelle aziende industriali escluse quelle soggette alle leggi di polizia mineraria e alla vigilanza del Corpo statale delle miniere.

La Commissione formulerà suggerimenti e proposte sui provvedimenti di carattere amministrativo, ed eventualmente legislativo, che riterrà opportuni.

Art. 4.

Per l'acquisizione dei dati e per gli accertamenti necessari, la Commissione si avvarrà degli uffici dell'Ispettorato del lavoro.

Essa potrà suddividersi in gruppi di studio, in relazione all'esame delle varie questioni da trattare.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 settembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(4617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Lugo (Ravenna).

Con decreto commissariale n. 370.24005.66/2.52460, in data 1° settembre 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Lugo (Ravenna), di un'area edificatoria di mq. 1550 circa, sita nel Comune stesso, indicata in catasto rustico a pag. 539, foglio n. 3, mappa n. 10, da destinarsi alla costruzione di una Casa della madre e del bambino.

(4588)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato, di relitti d'alveo del fiume Secchia in comune di Casalgrande (Reggio Emilia).

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze 9 aprile 1954, n. 264, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico al Patrimonio dello Stato dei relitti di alveo del fiume Secchia in comune di Casalgrande (Reggio Emilia) della superficie di Ha. 74.01.24 ed individuati nella planimetria 12 settembre 1952 in scala 1:2000 dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia che fa parte integrante del decreto stesso.

(4593)

Approvazione della variante n. 2 riguardante il piano di ricostruzione di Gemmano (Forlì)

Con decreto Ministeriale 20 settembre 1954, è stata respinta la variante n. 1 ed approvata la variante n. 2, riguardante il piano di ricostruzione di Gemmano (Forlì) vistata in una planimetria in scala 1:500.

Per l'attuazione delle opere previste in detta variante resta fermo il termine 14 settembre 1956, fissato dal decreto Ministeriale 19 novembre 1953, n. 3516.

(4602)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 1954 (registro n. 15, foglio n. 242 Agricoltura), è stata determinata in L. 6.086.694 (lire seimilioniottantaseimilaseicentonovantaquattro) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 71.05.64, espropriati nei confronti della ditta AGLIETA Luigia fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 25 giugno 1952, n. 918, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 173 del 28 luglio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 agosto 1954 (registro n. 15, foglio n. 268 Agricoltura), è stata determinata in lire 11.273.010 (lire undicimilioniduecentosettantatremiladieci) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Montemilone (provincia di Potenza) della superficie di ettari 110.79.13, espropriati nei confronti della ditta AQUILECCHIA Ernesto di Alfredo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 19 novembre 1952, n. 2248, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 295, del 20 dicembre 1952 (supplemento ordinario n. 2).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 1954 (registro

n. 15 foglio n. 241 Agricoltura), è stata determinata in lire 11.661.613 (lire undicimilioniseicentosessantunomilaseicentotredici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Cerignola (provincia di Foggia) della superficie di ettari 132.20.56, espropriati nei confronti della ditta BERLINGIERI Marcella di Alfredo e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 479, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 17 agosto 1954 (registro n. 15, foglio n. 240 Agricoltura), è stata determinata in lire 8.538.119 (lire ottomilionicinquecentotrentottomilacentodiciannove) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 76.88.28, espropriati nei confronti della ditta D'ERRICO Agostino fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 14 maggio 1952, n. 484, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 120 del 24 maggio 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 18 agosto 1954 (registro n. 15, foglio n. 267 Agricoltura), è stata determinata in lire 689.232 (lire seicentottantanovemiladuecentotrentadue) la indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Minervino Murge (provincia di Bari) della superficie di ettari 19.71.53, espropriati nei confronti della ditta ROSSI Mario fu Michele e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 25 luglio 1952, n. 1162, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 210, del 10 settembre 1952 (supplemento ordinario).

A seguito dell'ordinanza, prevista dall'art. 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, ed emessa sulla base del presente avviso, una quota della predetta indennità verrà corrisposta in contanti e la differenza in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti in data 7 agosto 1954 (registro n. 15, foglio n. 159 Agricoltura), è stata determinata in lire 264.414 (lire duecentosessantaquattromilaquattrocentoquattordici) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Spinazzola (provincia di Bari) della superficie di ettari 3.60.16, espropriati nei confronti della ditta SPADA Michele fu Nicola e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria in forza del decreto Presidenziale 27 dicembre 1952, n. 3768, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 16 del 21 giugno 1953 (supplemento ordinario n. 2).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 260.000 (lire duecentosessantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(4571)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Periodo di divieto di pesca della trota di fiume nelle provincie di Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni e Viterbo.

E' revocata la disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 10 novembre 1936, concernente il divieto di pesca della trota di fiume, durante il periodo 15 novembre-15 febbraio, nella provincie di Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni e Viterbo.

Viene, pertanto, ripristinato, in dette Provincie, il periodo di divieto di pesca della trota di fiume previsto dall'art. 13 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, e cioè, dal 15 ottobre al 15 gennaio.

(4596)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

17ª Estrazione delle cartelle 4,50 % ordinarie di Credito comunale e provinciale

Si notifica che il giorno 26 ottobre 1954 in Roma in una sala aperta al pubblico in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 17ª estrazione dei titoli di Credito comunale e provinciale 4,50 % ordinari, emessi a seguito del regio decreto-legge 5 novembre 1937, n. 1900.

Saranno sorteggiati, in conformità del piano sotto indicato per il rimborso al 1° gennaio 1955, n. 183 titoli pari a n. 3129 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 3.129.000:

n. 39	unitari capitale nominale	L.	39.000
» 36	quintupli capitale nominale	»	180.000
» 36	decupli capitale nominale	»	360.000
» 35	ventupli capitale nominale	»	700.000
» 37	cinquantupli capitale nominale	»	1850.000
n. 183		L.	3129.000

I numeri dei titoli sorteggiati saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1954

Il direttore generale: BONANNI

(4632)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 221

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 25 settembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (*Decreto-legge* 19 *settembre* 1949, *n.* 632):

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,83
1 dollaro canadese	»	643,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949 n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1749,52

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visto l'art. 8, ultimo comma, e l'art 81 del regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto 10 maggio 1954, n. 340.2.37/8988, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952;

Vista la nota del Prefetto di Imperia, con la quale si rappresenta la necessità di sostituire il vice prefetto dott. Giuseppe Pasino, trasferito ad altra sede, nella qualità di presidente della predetta Commissione giudicatrice;

Decreta:

In sostituzione del dott. Giuseppe Pasino, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Imperia al 30 novembre 1952 il vice prefetto dott. Errico Belelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e. per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 31 agosto 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(4468)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a novecentoquarantaquattro posti di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza, riservato agli appartenenti della disciolta milizia portuaria.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il regio decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 742, relativo all'istituzione del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 365, concernente l'istituzione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Vista la legge 26 gennaio 1942, n. 39, circa l'istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 524, recante norme modificative ed integrative della legge 26 gennaio 1942, n. 39;

Vista la legge 10 aprile 1954, n. 217, relativa alla sistemazione dei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un arruolamento straordinario, mediante concorso per titoli, ed in base a graduatoria di merito compilata da apposita Commissione, per novecentoquarantaquattro posti di ufficiali, sottufficiali, graduati e guardie di pubblica sicurezza, riservato agli appartenenti della disciolta milizia portuaria, ripartiti nei vari gradi nel modo seguente:

maggiori	n. 3
capitani	» 8
tenenti e sottotenenti	» 12
marescialli di 1ª classe	» 8
marescialli di 2ª e 3ª classe	» 27
brigadieri	» 51
vicebrigadieri	» 60
guardie scelte	» 150
guardie	» 625

I posti vacanti nell'organico dei sottufficiali, delle guardie scelte e delle guardie di pubblica sicurezza alla data del 25 maggio 1954 e quelli che si rendano tali successivamente sono, nei limiti dei corrispondenti posti messi a concorso, lasciati scoperti fino ad esaurimento delle operazioni relative al concorso stesso, per essere devoluti ai relativi vincitori.

Coloro che risultino vincitori del concorso in eventuale eccedenza al numero delle vacanze resesi disponibili per effetto delle disposizioni contenute nel precedente comma, sono inquadrati in soprannumero all'organico: tale soprannumero è riassorbito con le prime successive vacanze.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso per i posti suddetti:

a) coloro che, alla data dell'8 settembre 1943, appartenevano ai ruoli della disciolta milizia portuaria in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo;

b) i sottufficiali di carriera continuativa e sottufficiali, militi scelti e militi soggetti a ferma o rafferma.

Nei confronti dei sottufficiali, militi scelti e militari della disciolta milizia portuaria già sottoposti a ferma o rafferma triennale od annuale con scadenza anteriore all'8 settembre 1943, ma posteriormente al 31 luglio stesso anno, i quali, a causa degli eventi bellici, non risultino raffermati all'8 settembre 1943, sarà presa in considerazione la data del 31 luglio 1943 ai fini della loro appartenenza a detta milizia speciale in qualità di militari soggetti a ferma o rafferma.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza Divisione Forze armate di polizia dovranno essere presentate o dovranno pervenire alle Prefetture delle rispettive Provincie di residenza, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione o di arrivo delle domande deve risultare dal bollo appostovi dalla Prefettura.

Le domande firmate dagli aspiranti devono contenere le precise indicazioni del domicilio nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100;

3) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 100;

4) certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 200;

5) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un periodo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. Per gli aspiranti, in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è sufficiente anche un attestato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal Comando da cui essi dipendono;

6) certificato medico su carta da bollo da L. 100 rilasciato da un ufficiale medico militare e vistato dalla superiore autorità militare cui il sanitario appartiene ovvero certificato rilasciato dal sanitario del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dal quale risulti la piena ed incondizionata idoneità fisica ed attitudinale al servizio militare e d'istituto ed il possesso della statura non inferiore a mt. 1,68 per gli ufficiali e mt. 1,65 per i sottufficiali, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza;

7) certificato di stato libero per i celibi ovvero situazione di famiglia per gli ammogliati, su carta da bollo da L. 100;

8) titolo di studio:

a) per gli ufficiali; diploma di laurea in originale od in copia notarile legalizzata su carta da bollo da L. 200, in giurisprudenza, scienze politiche, scienze economiche e commerciali oppure laurea degli istituti superiori navali o laurea in ingegneria, matematica, fisica o chimica. E' altresì considerato titolo sufficiente la licenza di scuola secondaria di grado superiore — sempre in originale od in copia notarile legalizzata in bollo — per i candidati in possesso della qualifica di ex combattente ovvero di ex combattente della guerra di liberazione;

b) per gli altri gradi: certificato di licenza della quinta classe elementare, debitamente legalizzato dal competente Provveditorato agli studi, su carta da bollo da L. 100;

9) fotografia recente formato tessera con la firma del concorrente autenticata dal sindaco o dal notaio o dal comandante del reparto se trattasi di aspiranti in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, su carta da bollo da L. 100;

10) una copia dello stato di servizio per gli ufficiali ovvero una copia del foglio matricolare per gli altri gradi, aggiornata anche della variazione di collocamento in congedo d'autorità ai sensi della legge 11 gennaio 1951, n. 31, nonchè dei benefici di guerra previsti per gli ex combattenti e categorie assimilate a norma delle vigenti disposizioni, in bollo da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni altro foglio;

11) dichiarazione del Ministero della marina mercantile su carta da bollo da L. 200, dalla quale dovrà risultare la appartenenza alla data dell'8 settembre 1943 ai ruoli organici della milizia portuaria, il grado rivestito nonchè il vincolo di servizio;

12) documenti atti a comprovare l'eventuale diritto alle preferenze nell'ordine di nomina, previste dalle disposizioni in vigore al momento della presentazione delle domande di ammissione al concorso;

13) dichiarazione integrativa per gli ex combattenti e categorie assimilate, rilasciata dalla competente autorità.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7) del presente articolo, debbono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi a quella del presente bando.

I documenti indicati nel presente bando sono soggetti alla legalizzazione nei casi previsti dalla legge.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Gli aspiranti non debbono aver superato i limiti di età e di servizio previsti per gli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza alla data del presente bando e cioè:

maggiore: età anni 56, servizio anni 25;
capitano: età anni 54, servizio anni 25;
tenente e sottotenente: età anni 50, servizio anni 25;
maresciallo di 1ª, 2ª e 3ª classe, brigadiere e vicebrigadiere, guardia scelta e guardia, servizio anni 35.

Il Ministro per l'interno, con decreto motivato può escludere gli aspiranti dall'ammissione al concorso.

Art. 6.

Agli effetti del presente bando, si intendono per combattenti della guerra di liberazione:

a) i partigiani di cui al decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518;

b) gli appartenenti alle unità regolari delle Forze armate, che hanno partecipato alla guerra di liberazione;

c) i militari deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943, che non hanno aderito a servire nelle Forze armate fasciste o tedesche.

L'accertamento sulla validità e l'autenticità dei documenti attestanti il possesso della qualifica di cui al comma precedente esibiti dagli aspiranti al concorso, è demandato alla Commissione di cui all'art. 8.

Art. 7.

Gli aspiranti possono concorrere per un grado non superiore a quello da essi ricoperto alla data dell'8 settembre 1943 nella disciolta milizia portuaria.

I concorrenti che non abbiano titolo o che non siano riconosciuti idonei per l'attribuzione dei gradi corrispondenti a quelli come sopra ricoperti potranno, entro i limiti dei posti d'organico previsti nel precedente art. 1, essere inquadrati nei gradi per i quali siano riconosciuti idonei.

Art. 8.

La Commissione prevista dall'art. 1 è nominata dal Ministro per l'interno ed è composta:

a) di un prefetto che la presiede;

b) di un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione civile dell'interno, di grado non inferiore al 6°;

c) di un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

d) di un ufficiale superiore dell'Esercito, designato dal Comando militare territoriale di Roma;

e) di un funzionario di gruppo *A*, di grado non inferiore al 7°, designato dal Ministero della marina mercantile;

f) un funzionario di gruppo *A* dell'Amministrazione dell'interno, di grado non superiore all'8°, esercita le funzioni di segretario.

La Commissione formula, per ciascun grado, una graduatoria di merito, in base alla quale sono attribuiti i posti messi a concorso.

Art. 9.

I vincitori del concorso previsti dall'art. 1 sono assunti in prova con assegno corrispondente alle competenze del grado conferito.

Entro un anno dall'inizio del servizio in prova, essi debbono seguire un corso di addestramento e di istruzione, della durata di almeno tre mesi, presso una scuola di polizia. Le materie di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite con decreto del Ministro per l'interno.

Al termine del corso gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e le guardie sosterranno una prova orale ed una prova pratica davanti ad una Commissione composta di insegnanti della scuola.

La nomina definitiva nei ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è subordinata all'esito favorevole delle prove suddette ed è disposta con decreto del Ministro per l'interno.

Art. 10

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 agosto 1954

p. *Il Ministro*: BISORI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *settembre* 1954
Registro n. 17 *Interno, foglio n.* 35

(4573)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma addì 10 aprile 1954, registrato dalla Corte dei conti il 7 giugno 1954, registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 42, è dichiarato irricevibile il ricorso straordinario prodotto il 28 marzo 1953 dal dott. Ranzi Mario contro il Ministero della pubblica istruzione avverso la graduatoria del concorso nazionale a posti di ruolo speciale transitorio classe Avv. VI.

(4622)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.